Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 22 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 22 MAGGIO 1968:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elenchi nominativi delle domande accolte per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui alla legge 6 febbraio 1963, n. 404.

(1457)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 22 MAGGIO 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Varese.

(3435)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1967, n. **1508.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente in parte nei comuni di Malesco, Masera, S. Maria Maggiore e Trontano, in provincia di Novara, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Valle Vigezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione del consorzio di bonifica montana della Valle Vigezzo in data 30 gennaio 1966, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente in parte nei comuni di Malesco, Masera, S. Maria Maggiore e Trontano della superficie di ettari 7.358 in provincia di Novara, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Valle Vigezzo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste, parere in data 3 maggio 1967;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio ricadente in parte nei comuni di Malesco, Masera, S. Maria Maggiore e Trontano in provincia di Novara, esteso per circa ha. 7.358, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Valle Vigezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1967

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1509.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Valli Ellero, Maudagna, Corsaglia, Roburentello, Casotto, Bassa Val Mongia, Cevetta e Bassa Val Tanaro, in provincia di Cuneo, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Tanaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione del consorzio di bonifica montana dell'Alto Tanaro e territori contermini e la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 30 aprile 1966, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Valli Ellero, Maudagna, Corsaglia, Roburentello, Casotto, Bassa Val Mongia, Cevetta e Bassa Val Tanaro della superficie di ha. 48.049 ricadente nella provincia di Cuneo, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Tanaro;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste, parere in data 3 maggio 1967;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio delle Valli Ellero, Maudagna, Corsaglia, Roburentello, Casotto, Bassa Val Mongia, Cevetta e Bassa Val Tanaro in provincia di Cuneo, esteso per circa ha. 48.049, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Alto Tanaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1967

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 111. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 1510.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione di pubblica assistenza e salvamento « Croce verde », con sede in Viareggio.

N. 1510. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione di pubblica assistenza e salvamento « Croce verde », con sede in Viareggio, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1967, n. 1511.

Autorizzazione all'Opera nazionale pensionati d'Italia, con sede in Roma, ad accettare un lascito.

N. 1511. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera nazionale pensionati d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito, disposto con testamento del defunto Girardi Gino, della nuda proprietà di un appartamento sito in Bolzano, via Druso n. 100, costituito da tre vani ed accessori, valutato nell'atto di inventario in L. 4.400.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 117. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. 1512.

Estinzione dell'istituzione agraria Giuliana Ronzoni, con sede in Milano.

N. 1512. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene estinta l'istituzione agraria Giuliana Ronzoni, con sede in Milano, i cui beni vengono devoluti alla scuola teorico-pratica « Francesco Ferrazzi e Luigia Cova di Villa Cortese », con sede in Villa Cortese, frazione del comune di Busto Garolfo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. 647.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in Acqualagna.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 31 luglio 1966, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 4 agosto 1966 e 25 ottobre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in Acqualagna (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968, n. 648.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, ad acquistare un immobile.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, viene autorizzato ad acquistare dagli eredi della defunta signora Giuseppina Maria Guerra in Martin, al prezzo di L. 74.330.750, un'area fabbricabile sita in Brescia, della superficie di mq. 22.871, descritta in catasto del comune di Brescia, sez. S. Alessandro, mappale n. 79 sub *a*).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968.

Conferma del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale allo Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'istituto predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, relativo alla nomina del prof. Sabato Visco a presidente dell'istituto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Sabato Visco è confermato presidente dello Istituto nazionale della nutrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 307

(4355)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento nel mercato nel settore dello zucchero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1967, n. 1009/67/CEE, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato gli interventi di mercato derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti d'intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1967, n. 1009/67/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 251

(4527)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Istituzione della nuova soprintendenza alle antichità dell'Umbria con sede in Perugia e della soprintendenza alle antichità della Basilicata, con sede in Potenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici, la quale, nell'art. 13, dispone, fra l'altro, che la denominazione e la circoscrizione delle soprintendenze sono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite;

Sentito il parere del consiglio superiore delle antichità e belle arti, espresso — a sezioni I, II, III e IV unite — nelle sedute dei giorni 29 novembre 1963 e 13 gennaio 1964, secondo il quale viene, fra l'altro, ritenuto che possa procedersi alla istituzione di una soprintendenza alle antichità dell'Umbria con sede in Perugia e di una soprintendenza alle antichità della Basilicata con sede in Potenza, nonchè, in connessione con tali istituzioni a talune modifiche delle attuali circoscrizioni territoriali delle soprintendenze contigue;

Considerata l'urgenza di procedere, intanto, per motivi di opportunità, all'istituzione delle due predette soprintendenze alle antichità, lasciando impregiudicata l'attuazione del disposto di legge concernente le soprintendenze ai monumenti e le soprintendenze alle gallerie, alle cui nuove istituzioni si provvederà con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964, sono istituite le seguenti due soprintendenze:

a) Soprintendenza alle antichità dell'Umbria con sede in Perugia, con circoscrizione territoriale comprendente le province di Perugia e di Terni;

b) Soprintendenza alle antichità della Basilicata con sede in Potenza, con circoscrizione territoriale comprendente le province di Potenza e Matera.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, la circoscrizione delle soprintendenze alle antichità di Salerno comprende i territori delle province di Salerno, Avellino e Benevento.

Art. 3.

In conseguenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli:

a) cessano di far parte della circoscrizione della soprintendenza alle antichità di Ancona i territori delle province di Perugia e di Terni siti alla sinistra del Tevere;

b) cessano di far parte della circoscrizione della soprintendenza alle antichità di Firenze i territori delle province di Perugia e di Terni siti alla destra del Tevere;

c) cessano di far parte della circoscrizione della soprintendenza alle antichità di Napoli i territori delle province di Avellino e di Benevento;

d) cessa di far parte della circoscrizione della soprintendenza alle antichità di Salerno il territorio della provincia di Potenza;

e) cessa di far parte della circoscrizione della soprintendenza alle antichità di Taranto il territorio della provincia di Matera.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1964
Registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 59

(4498)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.

Trasferimento all'amministrazione comunale di Siena dell'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 18 maggio 1964, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è stata autorizzata ad istituire in Siena un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

Vista la domanda n. 8862 del 9 settembre 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena richiede che l'autorizzazione di cui al predetto decreto sia intestata all'amministrazione comunale di Siena;

Vista la nota n. 22762 del 7 settembre 1967, con la quale l'amministrazione comunale di Siena si dichiara disposta a procedere in luogo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena all'istituzione e alla gestione del mercato in questione;

Considerato che la domanda della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena e quella dell'amministrazione comunale di Siena hanno ricevuto le prescritte approvazioni dai competenti organi di vigilanza;

Considerato che con l'intestazione della predetta autorizzazione all'amministrazione comunale di Siena viene assicurato il raggiungimento delle finalità economiche già a fondamento della precedente autorizzazione;

Decreta:

L'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena con il decreto ministeriale 5 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 18 maggio 1964, è trasferita all'amministrazione comunale di Siena.

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(4560)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.

Trasferimento all'amministrazione comunale di Siena dell'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso delle carni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 30 maggio 1964, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è stata autorizzata ad istituire in Siena un mercato all'ingrosso delle carni;

Vista la domanda n. 8862 del 9 settembre 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena richiede che l'autorizzazione di cui al predetto decreto sia intestata all'amministrazione comunale di Siena;

Vista la nota n. 22760 del 7 settembre 1967, con la quale l'amministrazione comunale di Siena si dichiara disposta a procedere in luogo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena all'istituzione e alla gestione del mercato in questione;

Considerato che la domanda della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena e quella dell'amministrazione comunale di Siena hanno ricevuto le prescritte approvazioni dai competenti organi di vigilanza;

Considerato che con l'intestazione della predetta autorizzazione all'amministrazione comunale di Siena viene assicurato il raggiungimento delle finalità economiche già a fondamento della precedente autorizzazione;

Decreta:

L'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso delle carni, rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena con decreto ministeriale 5 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 30 maggio 1964, e trasferita all'amministrazione comunale di Siena.

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(4559)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Sessione ordinaria di aprile 1968 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1968 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici e l'eventuale iscrizione in un albo professionale con l'indicazione della data di decorrenza.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937. n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), ai termini dello art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 190

(4821)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.

Modifiche al sistema di versamento dei contributi base per le assicurazioni generali obbligatorie da parte delle grandi aziende.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 51, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sulla possibilità di adottare, per determinate categorie professionali, sistemi di riscossione dei contributi diversi da quello normale a mezzo di marche assicurative;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la deliberazione adottata dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella seduta del 24 ottobre 1962 in materia di versamento dei contributi base per le assicurazioni generali obbligatorie da parte delle grandi aziende;

Vista la lettera 10 agosto 1967, n. 2914632, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sottoposto all'approvazione la deliberazione adottata dal comitato esecutivo nella seduta del 7 luglio 1967, concernente alcune modifiche al sistema di versamento dei contributi base per le assicurazioni generali obbligatorie da parte delle grandi aziende, approvato con decreto ministeriale del 4 gennaio 1963;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della deliberazione predetta;

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, la deliberazione adottata dal comitato esecutivo dello Istituto nazionale della previdenza sociale nella seduta del 7 luglio 1967, riguardante alcune modifiche al sistema di versamento dei contributi base per le assicurazioni generali obbligatorie da parte delle grandi aziende, approvato con decreto ministeriale del 4 gennaio 1963.

Roma, addì 8 prile 1968

Il Ministro: Bosco

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il comitato esecutivo
(seduta del 7 luglio 1967)

Visti gli articoli 17 e 51, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sulla possibilità di adottare per determinate categorie professionali sistemi di riscossione dei contributi diversi da quello normale a mezzo di marche assicurative;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 24 ottobre 1962, in materia di criteri semplificativi per il versamento dei contributi base da parte delle grandi aziende;

Visto il decreto in data 4 gennaio 1963, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha dato la propria approvazione alla delibera anzidetta;

Riconosciuta l'opportunità, ai fini di una maggiore funzionalità del sistema semplificato di versamento dei contributi base, di apportare alla vigente normativa alcune modifiche di carattere organizzativo;

Vista la relazione presentata al suo esame sull'argomento;

Delibera:

1. Possono essere autorizzate a versare i contributi base secondo la procedura approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1963, anche le aziende che, pur avendo filiali o stabilimenti dislocati in provincie diverse, non accentrano gli adempimenti riguardanti i versamenti contributivi, la tenuta delle tessere assicurative, etc. presso una sola loro sede.

2. Le tessere assicurative speciali e i documenti relativi, nonchè le dichiarazioni sostitutive delle tessere stesse devono essere consegnati, nel caso in cui trattisi di azienda che accentra gli adempimenti contributivi presso una sola sua sede, alle sedi provinciali dell'I.N.P.S. nelle cui rispettive circoscrizioni territoriali sono ubicati gli stabilimenti o le filiali dell'azienda stessa, dà mandato al direttore generale di sottoporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la presente deliberazione per il seguito di sua competenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(4533)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1968.

Disposizioni di attuazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 13 della legge 27 ottore 1966, n. 910, recante modifiche alla legge 8 agosto 1957, n. 777.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 8 agosto 1957, n. 777 e le relative norme di attuazione approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 30 luglio 1958;

Viste le leggi 23 maggio 1964, n. 404, 13 maggio 1965, n. 431 e 26 luglio 1965, n. 967, con le quali sono state integrate le disponibilità del « fondo di rotazione per la zootecnia » istituito ai termini della citata legge 8 agosto 1957, n. 777;

Visto l'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ravvisata l'opportunità di adeguare le norme di cui al regolamento di esecuzione della ripetuta legge n. 777 alle nuove disposizioni recate dal citato art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Le norme di attuazione della legge 8 agosto 1957, numero 777 e successive modificazioni ed integrazioni approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1958, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto ed il relativo allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1968

Il Ministro: Restivo

Allegato

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 1.

Ai finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, modificata dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono applicabili, in quanto non contrastanti con la legge stessa e col presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e le norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27, del 2 febbraio 1928

Per gli atti e le formalità concernenti le operazioni suindicate si applicano le agevolazioni tributarie previste all'art. 21 della citata legge n. 1760, del 5 luglio 1928, e le riduzioni degli onorari notarili di cui al regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693.

Art. 2.

I finanziamenti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, modificata dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi a favore di produttori agricoli singoli od associati in cooperativa o in altra forma, nonchè ad enti di sviluppo che si propongano di costituire centri specializzati di allevamento zootecnico.

Nella concessione dei finanziamenti saranno accolte con priorità, anche fino alla concorrenza dell'intera somma concessa in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati in cooperativa o in altra forma.

Successivamente saranno da prendersi in esame le domande prodotte da piccole, medie e grandi aziende, singole od associate, nonchè da enti di sviluppo.

Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende, si applicano le norme di cui all'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei finanziamenti devono essere presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed all'istituto od ente finanziatore. L'ispettorato, nei limiti di spesa stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esprime il proprio nulla osta sulle domande pronunciandosi sulla congruità della spesa prevista e sulla rispondenza tecnica ed economica degli acquisti e dei lavori in relazione all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle possibilità di sviluppo della attività zootecnica e determina, inoltre, la durata del periodo di ammortamento della operazione richiesta, nei limiti previsti dal successivo art. 6.

I prestiti diretti all'acquisto di bestiame saranno concessi in rapporto alla capacità produttiva e ricettiva dell'azienda, non senza tener conto delle possibilità di allevamento determinate dall'acquisto di mangimi sul mercato.

I finanziamenti destinati alla esecuzione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti e relative attrezzature saranno concessi - su specifica autorizzazione da rilasciarsi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - con l'osservanza delle direttive di intervento e nel quadro dei programmi regionali delle iniziative a carattere collettivo.

Nell'esprimere il proprio parere l'ispettorato provinciale dell'agricoltura avrà riguardo anche alla capacità professionale dei richiedenti il finanziamento agevolato.

Art. 4.

I finanziamenti previsti all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, modificata dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, potranno concedersi:

a) per l'acquisto di bestiame giovane destinato all'allevamento per riproduzione o per ingrasso, appartenente a razze a prevalente attitudine da carne o da latte o a duplice attitudine, in particolare bovini ed ovini;

b) per l'acquisto di mezzi ed attrezzature d'uso zootecnico, in particolare se destinati alla produzione ed allevamento del pollame;

c) per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base e l'acquisto di sementi elette;

d) per l'acquisto di mangimi, specie a favore di agricoltori che provvedono contemporaneamente all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui alla lettera *b*);

e) per la costruzione e la sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti zootecnici ed avicoli.

I prestiti di cui alla lettera *d*) ed i prestiti e mutui di cui alla lettera *e*) potranno concedersi, subordinatamente alla indisponibilità di fondi recati da altre leggi vigenti per interventi analoghi, su apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 5.

La concessione dei finanziamenti viene effettuata dagli istituti ed enti finanziatori nei limiti delle disponibilità delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 2, II capoverso, della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive integrazioni.

Alle adunanze dei consigli di amministrazione, dei comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti od enti, allorquando debbano essere adottate decisioni sulla concessione dei finanziamenti agevolati in difformità dei pareri o dei nulla osta ispettoriali, partecipa con voto deliberativo lo ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Gli istituti od enti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mezzo di elenchi riepilogativi periodici distinti per le varie categorie di operazioni, gli estremi delle operazioni perfezionate.

Art. 6.

L'ammortamento delle operazioni che saranno poste in essere dagli istituti, ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive integrazioni, sarà effettuato in un periodo non superiore:

a) ad un anno per i prestiti destinati ad acquisto di mangimi;

b) a due anni per i prestiti destinati ad acquisto di animali giovani da ingrasso;

c) a quattro anni per i prestiti da impiegare per l'acquisto di animali giovani appartenenti a razze da carne, da latte o da lavoro, da destinare all'allevamento;

d) a cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di mezzi ed attrezzature di uso zootecnico ed avicolo;

e) a cinque anni per i prestiti destinati a lavori di riconversione colturale;

f) a sette anni per i prestiti o mutui destinati alla costruzione o sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti zootecnici ed avicoli.

I prestiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) saranno somministrati in un'unica soluzione all'atto della concessione del prestito, quelli di cui alla lettera *f*) in tre soluzioni, di cui la prima, non inferiore al 50%, all'atto della concessione del prestito o mutuo, la seconda in base a stato di avanzamento, la terza a saldo, a seguito di collaudo effettuato da apposita commissione nominata dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per i prestiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati, nonchè della relativa spesa al competente organo del Ministero dell'agricoltura e foreste che ha rilasciato il prescritto nulla osta.

La durata di esecuzione delle opere di cui alla lettera *f*) non potrà eccedere i 12 mesi dalla prima somministrazione del prestito o mutuo.

I prestiti o mutui saranno estinti in annualità o semestralità posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, maggiorate del compenso spettante agli istituti od enti.

L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il 1° gennaio od il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o mutuo.

Per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i 6 mesi per i prestiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) ed i 18 mesi per i prestiti o mutui di cui alla lettera *f*), i beneficiari, il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento, saranno tenuti a corrispondere, per le operazioni definite posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'interesse semplice posticipato nella misura del 2% comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nonchè del compenso spettante agli istituti ed enti.

Per le operazioni definite anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 910 del 27 ottobre 1966, si applicano le aliquote contemplate nel decreto interministeriale di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 777, maggiorate del compenso spettante agli istituti od enti, eventualmente ridotte al 2% qualora le operazioni possano essere ammesse a concorso statale ai sensi dell'art. 16, lettera *a*) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 7.

Le somme che affluiranno al «fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia» istituito ai termini dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni, saranno versate in un conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le disponibilità del fondo saranno concesse in anticipazione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per la erogazione dei prestiti o mutui previsti all'art. 6, con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la agricoltura e per le foreste, al tasso di interesse del 2 per cento.

Per la concessione delle anticipazioni, di cui al precedente comma, si terrà conto, fra l'altro, dell'opera svolta dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario nei settori di attività previsti dalla legge stessa, delle zone in cui gli istituti ed enti operano in relazione agli interventi che si intendono promuovere con le provvidenze creditizie, nonchè della struttura organizzativa di essi in rapporto al particolare tipo di attività.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con propri provvedimenti, potrà determinare l'utilizzo delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo, tra le varie categorie di interventi.

Art. 8.

Le anticipazioni concesse agli istituti ed enti a' termini del precedente articolo 7 saranno da essi accreditate ad appositi conti denominati «legge 8 agosto 1957, n. 777 - Fondo di rotazione per la zootecnia».

Tali anticipazioni saranno fruttifere di interesse nella misura del 4% a decorrere dalla data di estinzione del vaglia del tesoro relativo al prelevamento dal conto corrente di cui al primo comma dello art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777.

Saranno parimenti accreditate al conto di cui al primo comma del presente articolo, e fruttifere degli interessi nella misura nel 4 per cento, le somme versate dai beneficiari per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate.

Nei casi di accertata lentezza nell'impiego delle anticipazioni è in facoltà del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di stornare le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri istituti o del fondo.

Art. 9.

Le annualità o semestralità di ammortamento dovute dai beneficiari - dedotti i compensi spettanti agli istituti - dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al fondo, presso la tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al fondo, le somme dovute dai beneficiari per gli interessi di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti, nonchè gli interessi maturati sulle somme accreditate al conto di cui al precedente art. 8.

Le somme riversate al fondo dagli istituti dovranno - dedotta la rata di ammortamento del prestito di cui all'art. 1 della legge relativa alla scadenza del semestre successivo - essere destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni e saranno ripartite con le stesse modalità previste al precedente art. 7.

In caso di ritardato versamento al fondo delle somme dovute dagli istituti ai termini del presente articolo, gli istituti stessi saranno tenuti al pagamento degli interessi di mora calcolati nella misura di tre punti e mezzo superiori al tasso stabilito.

Per i versamenti effettuati entro i 15 giorni dalle scadenze stabilite saranno tuttavia dovuti i soli interessi al tasso fissato al precedente art. 8.

Art. 10.

Nel caso che il prestatario od il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, oltre ad una annualità del compenso spettante all'istituto.

Se il mutuatario o prestatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo o il prestito durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale, maggiorato degli interessi alla data del riscatto, oltre ad una annualità del compenso spettante all'istituto.

Per la estinzione di operazioni ad ammortamento semestrale verificatesi dopo il pagamento della prima o di ogni semestralità dispari, il compenso nei confronti dell'istituto si riduce alla metà di quello annuale.

Gli istituti accrediteranno gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualità del compenso loro spettante, al conto di cui al precedente art. 8 e saranno tenuti a versare al fondo di rotazione gli importi stessi alla prima delle scadenze stabilite al precedente art. 9.

Art. 11.

Per le operazioni di cui al presente decreto verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza:

a) l'ammontare delle anticipazioni concesse;

b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte ai beneficiari;

c) l'ammontare degli interessi maturati sul conto di cui al precedente art. 8;

d) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;

e) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;

f) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;

g) i compensi trattenuti dagli istituti.

Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero della agricoltura e delle foreste gli estratti dei conti relativi alla gestione di cui al primo comma del presente articolo.

Sulla base di tali risultanze, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà a quello del tesoro l'ammontare delle somme da riversare al fondo da parte degli istituti.

Art. 12.

Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per l'esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti o mutui con tali anticipazioni concessi e somministrati.

Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulla gestione delle anticipazioni di cui al precedente art. 7, ed accertare la situazione dei prestiti o mutui concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni.

Gli istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficiente lo svolgimento delle relative operazioni.

Le disposizioni di cui al presente regolamento saranno adattate alle direttive ed ai regolamenti che potranno essere emanati in sede comunitaria.

(4747)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1968.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile, per gli autotrasportatori per conto terzi, autonoleggiatori, taxisti, soci di società od enti cooperativi, anche di fatto, operanti nella provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività perceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini della applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti degli autotrasportatori per conto terzi, degli autonoleggiatori e dei taxisti soci di società od enti cooperativi, anche di fatto, operanti nella provincia di Siena, sono fissati come segue:

Autotrasportatori per conto terzi: 2ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;

Autonoleggiatori: 2ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;

Taxisti: 2ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

(4535)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1968.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile, per i lavoratori soci di società o di enti cooperativi anche di fatto esercenti il facchinaggio generico nella provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinati per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nei confronti dei lavoratori soci di società o di enti cooperativi anche di fatto esercenti il facchinaggio generico nella provincia di Belluno, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate nelle seguenti misure:

3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

(4534)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1968.

Determinazione del contingente di vini da importare dalla Grecia per l'anno 1968, con trattamento daziario preferenziale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Considerato che il contingente di vini da importare dalla Grecia a norma del protocollo 14 allegato all'accordo di associazione tra la C.E.E. e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con legge 28 luglio 1962, n. 1002, è stato stabilito, per l'anno 1968, nella misura di ettolitri 4.700;

Decreta:

Art. 1.

Il regime daziario stabilito dalle apposite note alla voce 22.05 della vigente tariffa dei dazi doganali per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, scortati dai certificati prescritti, si applica, per l'anno 1968, nei limiti di un contingente di ettolitri 4.700.

Di tale trattamento daziario potranno fruire le spedizioni per le quali sia stata rilasciata, a norma delle vigenti disposizioni in materia, la prescritta licenza ministeriale, munita, a tal fine, di apposita annotazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

(4529)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1960, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1959, con il quale il comm. rag. Carlo Montagna venne nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Considerato che il comm. rag. Carlo Montagna ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera, dato il periodo di tempo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cremona è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, in sostituzione del comm. rag. Carlo Montagna.

Art. 3.

Il prefetto di Piacenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Hercules medicinali italiani, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 436 in data 31 gennaio 1956 e n. 526 in data 3 aprile 1956 con i quali la ditta Hercules medicinali italiani fu autorizzata ad attivare in Milano, via A. Oriani n. 6, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente a scopo di vendita, di specialità medicinali, limitatamente alle preparazioni di sciroppi, emulsioni, pomate, supposte, ovuli e polveri e di preparati galenici, limitatamente alle forme in sciroppi, emulsioni, pomate, supposte, ovuli e polveri;

Vista la comunicazione in data 6 febbraio 1968 del comando carabinieri N.A.S. dal quale risulta che la ditta suindicata ha cessato l'attività in data 26 marzo 1964 per scioglimento della società e che avendo cessato di esistere come ditta farmaceutica tutte le attrezzature tecniche sono state smantellate;

Ritenuto che pertanto nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici rilasciate alla

officina farmaceutica della ditta Hercules medicinali italiani, sita in Milano, via Alfredo Oriani n. 6, con i decreti A.C.I.S. n. 436 in data 31 gennaio 1956 e n. 526 in data 3 aprile 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma, appartenente alla ditta « Laboratorio biochimico prodotti Fargal ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 settembre 1951, col quale la ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Dardanelli n. 21, specialità medicinali e prodotti biologici (limitatamente a quelli regolarmente registrati);

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 3 dicembre 1951, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sopra indicata;

Vista la comunicazione in data 21 febbraio 1968, con la quale la ditta medesima ha dichiarato di aver definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sita in Roma, via Dardanelli n. 21, di aver completamente smantellato le attrezzature tecniche e di non voler più continuare in tale sede alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma, via Dardanelli n. 21, appartenente alla ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal concesse con i decreti A.C.I.S. in data 10 settembre 1951 e 3 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotraporti merci;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge, occorre procedere alla nomina del commissario liquidatore dell'ente suddetto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Magnaldi, ispettore generale a riposo, è nominato commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci, a decorrere dal 3 maggio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 64

(4504)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata SE.MA.PO. - Servizi marittimi e portuali, con sede in Savona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona alla società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata SE.MA.PO. - Servizi marittimi e portuali, con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata SE.MA.PO. - Servizi marittimi e portuali con sede in Savona, costituita per rogito notaio avv. Attilio Bianchi in data 24 novembre 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(4536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1191 del 17 aprile 1968. Revisione del canone per il nolo dei contatori idraulici e diritti accessori.

Con circolare n. 1191 del 17 aprile 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 778 del 9 aprile 1959;

Considerata la necessità di adeguare i canoni per nolo dei contatori idraulici ed i diritti accessori ai costi attuali;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — A modifica del provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959 e con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° del mese di luglio 1968, tutte le aziende acquedottistiche, sia pubbliche che private, sono autorizzate a maggiorare fino a 48 volte i canoni per nolo contatori e diritti accessori bloccati nel 1942, con la limitazione che gli importi risultanti dalla applicazione della suddetta maggiorazione non superino, in complesso, i seguenti massimi mensili:

Per contatori di diametro di mm. 10	L.	120
Per contatori di diametro di mm. 13/15	»	150
Per contatori di diametro di mm. 20	»	180
Per contatori di diametro di mm. 25	»	250
Per contatori di diametro di mm. 30	»	275
Per contatori di diametro di mm. 40	»	440
Per contatori di diametro di mm. 50	»	865
Per contatori di diametro di mm. 65/70 . . .	»	1.040
Per contatori di diametro di mm. 80 . . .	»	1.360
Per contatori di diametro di mm. 100 . . .	»	1.670

Per contatori di diametro superiore a mm. 100, L. 100 per ogni 10 mm. in più.

Le aziende acquedottistiche che, in relazione alle quotazioni particolari adottate nel 1942, con l'applicazione del nuovo coefficiente di maggiorazione non raggiungessero i massimi mensili indicati nel precedente provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959 sono autorizzate ad applicarli.

I canoni mensili derivanti dall'applicazione del presente provvedimento comprendono, oltre il rimborso delle spese per la lettura dei consumi e la esazione della bolletta, le quote per ammortamento, per la posa in opera e sostituzione del contatore, per le verifiche e la manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria e straordinaria comprende i lavori alle saracinesche a monte ed a valle del contatore ed alle tubazioni comprese tra le due saracinesche.

Non sono compresi nei canoni e diritti accessori di cui sopra i contributi di allacciamento eventualmente previsti e regolati dalle convenzioni con i comuni.

2. — Le valutazioni dei noli contatori e diritti accessori di cui al presente provvedimento si applicano solo quando tali canoni e diritti erano in atto all'epoca del blocco (1942). Le nuove quotazioni assorbono ogni altra quota accessoria che fosse stata corrisposta.

3. — Le aziende sorte dopo il 1942, o che hanno posto in opera contatori dopo tale data, possono applicare per nolo contatore e diritti accessori, ai soli utenti forniti di tali apparecchi, quote non superiori a quelle sopra riportate.

4. — A quelle utenze che risultassero proprietarie del contatore — e fino a che ne durerà il titolo di proprietà — potrà essere applicato un diritto accessorio in misura tale da non superare la metà delle quote previste nel presente provvedimento.

5. — Per le erogazioni di acque per uso irriguo nessun canone potrà essere applicato per la misurazione dell'acqua.

6. — Tutte le aziende acquedottistiche, sia pubbliche che private ed i comuni gestori del servizio acquedottistico, che applicano un sistema tariffario (regolato dalle convenzioni esistenti all'epoca del blocco), tale che il nolo contatore e diritti accessori sono rappresentati da un importo percentuale della fatturazione dell'acqua, potranno continuare a praticare, fino a che vigeranno le convenzioni in atto, il sistema tariffario in vigore. Tali aziende non potranno peraltro applicare i criteri di valutazione indicati nel presente provvedimento.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(4887)

Provvedimento n. 1192 del 17 aprile 1968. Tariffe di acquedotti

Con circolare n. 1192 del 17 aprile 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti generali del C.I.P. n. 171 dell'11 maggio 1949, n. 1104 del 23 marzo 1965 e quello particolare n. 1075 del 4 giugno 1964;

Considerato che le richieste di aumento per gli acquedotti di Vische (Torino), Nocera Umbra (Perugia) e S. Teresa Riva (Messina) superano i limiti di competenza dei comitati provinciali prezzi;

Considerata la necessità di adeguare ai maggiori costi attuali le tariffe dei suddetti acquedotti;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° luglio 1968 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare le tariffe di vendita dell'acqua per ciascuno di essi indicate:

1. — *Acquedotto comunale di Vische (Torino)*

Tariffa acqua potabile:

a) consumi di base: immutata;

b) consumi eccedenti: L. 60 al mc.;

c) consumi per usi pubblici ed opere pie (abbuono dei consumi di base a mente della convenzione): L. 30 al mc.

2. — *Acquedotto comunale di Nocera Umbra (Perugia)*

Limitatamente alle seguenti categorie di utenza:

a) Categoria *A* Utenze familiari: canone annuo L. 3.840;

b) Categoria *B* Alberghi: canone annuo L. 10.500;

c) Categoria *C* Varie: canone annuo L. 6.000.

3. — *Società sviluppo imprese meridionali a r. l.* (*S.S.I.M.*) *di S. Teresa Riva* (*Messina*)

Tariffa per uso irriguo L. 16 al mc.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(4888)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 7 Finanze, foglio n. 386, è stato dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso straordinario prodotto con atto del 26 aprile 1966 dal ricevitore del lotto Adinolfi Vittorio avverso il provvedimento ministeriale n. 75687 del 22 marzo 1966, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della intendenza di finanza di Napoli, con il quale è stato disposto il trasferimento della ricevitoria n. 372 di quella città.

(4651)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di L'Aquila

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, n. 206, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di L'Aquila.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4539)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 78.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4701)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4702)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.568.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4703)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.730.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4704)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.093.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4705)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato da assumere un mutuo di L. 26.380.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4706)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.424.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4707)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.651.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4708)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.148.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4709)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.477.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4710)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

unmutuo di L. 14.148.385, per la coper tura del disavanzo econodi Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.204.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4711)

Autorizzazione al comune di Oltressenda Alta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Oltressenda Alta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.891.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4712)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.758.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4713)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.526.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4714)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.799.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4715)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1968, il comune di San Paolo di Iesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.732.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4716)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1968, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.966.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4838)

Vacanza della seconda cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4839)

Vacanza della cattedra di istituzioni di sociologia 1ª nell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, è vacante la cattedra di istituzioni di sociologia 1ª, alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore dell'Istituto superiore, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4886)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce Aviglianese », con sede in Avigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1968, il dott. proc. Rocco Racioppi, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce Aviglianese », con sede in Avigliano (Potenza), in sostituzione dell'avv. Matteo De Falco.

(4540)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa ex combattenti Lodivecchio », con sede in Lodivecchio, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1968, il dott. Paolo Ravizza, è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa ex combattenti Lodivecchio », con sede in Lodivecchio (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Vitttorio Savarè che non ha accettato l'incarico.

(4541)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime dell'ex C.P.R. e della relativa strada di accesso, siti in comune di Ariano Irpino.

Con decreto interministeriale n. 402 del 4 aprile 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime dell'ex C.R.P. e della relativa strada di accesso, siti in località Camporeale del comune di Ariano Irpino (Avellino) e riportati nel catasto del predetto comune alla partita n. 18357, foglio n. 11, particelle numeri 78, 14, 75 e foglio n. 13, particelle numeri 214, 105, 211, 137, 210 e 213, della superficie complessiva di mq. 5408.

(4650)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della data delle prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1968.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1968, con il quale veniva indetta la sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1968 e venivano fissate per i giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 1968 le prova scritte della sessione stessa;

Considerato che nei predetti giorni 27, 28, 29 e 30 maggio i locali del Palazzo degli esami in Roma, ordinariamente adibiti allo svolgimento delle prove scritte degli esami in argomento, saranno indisponibili, in quanto utilizzati dall'ufficio elettorale centrale e circoscrizionale della Corte d'appello di Roma per le operazioni relative alle elezioni politiche, fissate per le date del 19 e 20 maggio p.v.;

Ritenuta la necessità di rinviare le date delle prove scritte della sessione d'esame di cui trattasi:

Decreta:

Le prove scritte della sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1968 — già fissate, con decreto ministeriale 23 novembre 1967, per i giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 1968 — avranno luogo in Roma nei giorni 24, 25, 26 e 27 giugno 1968, alle ore 9 antimeridiane.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 189

(4819)

Rinvio della data delle prove scritte degli esami per la iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1968

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, con il quale veniva indetta la sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori legali presso le sedi di Corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, e venivano fissate per i giorni 24 e 25 maggio 1968, le prove scritte della sessione avanti detta;

Considerato che nei predetti giorni 24 e 25 maggio i locali ordinariamente adibiti dalla generalità delle Corti di appello allo svolgimento delle prove scritte degli esami in argomento saranno indisponibili, in quanto utilizzati dagli uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le operazioni relative alle elezioni politiche, fissate per le date del 19 e 20 maggio p.v.;

Ritenuta la necessità di rinviare le date delle prove scritte della sessione d'esame di cui trattasi:

Considerato, inoltre, che diversi ordini forensi hanno rappresentato l'esigenza di disporre una proroga del termine, fissato al giorno 23 aprile c.a. dal su citato decreto ministeriale 23 novembre 1967, per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di procuratore legale, al fine di consentire la partecipazione agli esami stessi a quanti non hanno potuto completare tempestivamente il prescritto tirocinio di un anno per il ritardo nella iscrizione nel registro dei praticanti procuratori, in conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari verificatosi in tutto il territorio della Repubblica dal 4 al 25 aprile 1967, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri e segretari giudiziari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine su indicato;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia — già fissate con decreto ministeriale 23 novembre 1967, per i giorni 24 e 25 maggio 1968 — si terranno, presso le sedi su indicate, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 19 giugno 1968;
procedura civile e penale: 20 giugno 1968.

Art. 2.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione agli esami della sessione per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1968, indetta con il su citato decreto ministeriale 23 novembre 1967 — termine già fissato per la data del 23 aprile 1968 — è prorogato al giorno 15 maggio 1968.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 191

(4820)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 20 novembre successivo, avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19, 20 luglio 1968, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 22 luglio 1968, alle ore 8.

(4801)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1968

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduto il parere espresso dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione a termini della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari da includere nel decreto relativo alla sessione di esami di libera docenza dell'anno 1968 ed in ordine alle discipline non previste dall'ordinamento didattico e dagli statuti universitari da includere nel decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

Ai sensi degli articoli **1 e 2** della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, citata nelle premesse del presente decreto, **è** indetta

la sessione dell'anno 1968 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle università e negli istituti di istruzione universitaria:

a) per tutte le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle università e degli istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dello ordinamento didattico universitario);

b) per tutte le discipline previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle facoltà di ingegneria, come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (articolo 2, primo comma) sia per il triennio di applicazione;

c) per tutte le discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezione fatta per gli insegnamenti che possono essere compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

d) per tutte le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli);

e) per le discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari indicate nello elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

f) per le discipline non previste nè dall'ordinamento didattico universitario ne dagli statuti universitari, parimenti indicate nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto.

Art. 2.

Domande di ammissione - Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui al precedente articolo sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione II. Le domande dovranno *pervenire al Ministero entro il* 31 *luglio* 1968. *Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dello anno 1967, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1967, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate, la domanda di partecipazione agli esami non puo essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1967 nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da lire 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1967 senza aver conseguito l'abilitazione ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (ufficio legalizzazioni, Foro Italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università od istituto di istruzione universitario italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 31 luglio 1968, cioè prima del 1° agosto 1963. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 31 luglio 1968.

Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1963;

2) attestazione del versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila) di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 53000 intestato al I Ufficio I.G.E. (Servizio tasse scolastiche) di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7-140 intestato al I Ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Palermo. La tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Div. II) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare la attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

I candidati cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1963 o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendono sostenere gli esami per le discipline di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a farne

domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione II. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 31 luglio 1968.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto.

Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso, o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma dovrà essere autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risiede ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni, Foro Italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso università od istituti di istruzione universitaria italiani.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, essendosi laureati presso università od istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso università od istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur sprovvisti di laurea o di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso università od istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo stranero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, e stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2, del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione II) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici;

3) qualsasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato C).

Art. 6.

Termine di presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dai documenti richiesti, e inoltrate con raccomandata, e le pubblicazioni, che i candidati riterranno di presentare, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale della istruzione universitaria - Divisione II - *entro a non oltre il* 31 *luglio* 1968.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il termine del 31 *luglio* 1968 *non verrà dato corso.*

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande se, entro il detto termine, non pervengano al Ministero anche le relative pubblicazioni. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato. Alle domande che non siano corredate dal diploma o certificato di laurea e dalla ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila) non verrà dato corso; qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati entro il 31 dicembre 1967, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma, e 105, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1968.

Le commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 31 luglio 1968 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine.

In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle commissioni professori e liberi docenti cultori della materia per cui sono indetti gli esami di abilitazione.

Le commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1968.

Della composizione delle commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nlela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità della abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una

prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta, qualora la commissione ritenga che detta prova debba essere sostenuta.

Tutte le prove (eccettuate le eventuali prove scritte) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti. Le commissioni si riuniscono in Roma.

Le commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, per altro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettere raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.

Le commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sulla ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate, le commissioni daranno immediata notizia ai candidati, che saranno stati convocati, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, per il giorno della prima riunione della commissione giudicatrice. I candidati soni tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sotenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la commissione inizi i propri lavori, dovranno darne comunicazione al Ministero Direzione generale istruzione universitaria Divisione II con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma.

In caso che la commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della commissione potranno avere corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinuncia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora e il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla commissione stessa, per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle commissioni giudicatrici.

Art. 9.

Relazione della commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati; per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della sezione prima del consiglio superiore.

La commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, sul risultato delle singole prove e sulla personalità del candidato. Nel giudizio stesso la commissione deve, in particolare, dichiarare quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della commissione è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, ne riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 30 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 46000 intestato al primo ufficio I.G.E. di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7-3400 intestato al primo ufficio I.G.E. di Palermo;

6) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

Art. 11.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazioni le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3 e 4), purchè comprovino tale loro qualità presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dalla autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.

Presentazione di documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, divisione II, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello

Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide. l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al numero 5) del precedente articolo 10;

5) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti Uffici della Repubblica Italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano, ufficio legalizzazioni (Foro Italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 13.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle commissioni medesime ove la sezione prima del consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria cureranno la divulgazione con apposito avviso sull'albo dell'ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 10 maggio 1968

Il Ministro: Gui.

Allegato *A*

MATERIE PER LE QUALI VIENE INDETTA LA SESSIONE DI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA DELL'ANNO 1968.

1.

A) Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle università e degli istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico);

B) Discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, comma primo), sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle facoltà di ingegneria;

C) Discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta per gli insegnamenti che possono essere inclusi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie di esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui al successivo n. 2;

D) Discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli).

2.

Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui all'elenco che segue e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle università e degli istituti di istruzione universitaria parimenti comprese nel sottoindicato elenco:

A

1. Contabilità nazionale
2. Diritti dell'Oriente mediterraneo
3. Diritto agrario
4. Diritto canonico
5. Diritto d'autore
6. Diritto della previdenza sociale
7. Diritto fallimentare
8. Diritto privato comparato
9. Diritto pubblico regionale
10. Diritto tributario
11. Organizzazione internazionale
12. Storia del giornalismo
13. Storia delle istituzioni politiche
14. Storia ed istituzioni dell'Europa orientale
15. Storia politica ed economica della Sardegna

16. Economia e politica industriale.

B.

1. Diritto industriale
2. Storia della ragioneria
3. Storia delle dottrine economiche

4. Politica economica e finanziaria internazionale
5. Ricerche di mercato
6. Tecnica e legislazione fiscale

C.

1. Antichità puniche
2. Filologia dantesca
3. Filologia greco-latina
4. Filologia italiana
5. Filologia medioevale ed umanistica
6. Filosofia della religione
7. Filosofia del linguaggio
8. Grammatica greca e latina
9. Grammatica latina
10. Letteratura cristiana antica
11. Letteratura italiana moderna e contemporanea
12. Letteratura umanistica
13. Lingue e letterature scandinave
14. Metodologia e didattica
15. Paleografia e diplomatica
16. Paletnologia
17. Psicologia sociale
18. Psicopedagogia
19. Sociologia dell'educazione
20. Storia contemporanea
21. Storia del Cristianesimo
22. Storia della Chiesa
23. Storia della critica letteraria
24. Storia della filosofia antica
25. Storia della filosofia moderna e contemporanea
26. Storia della lingua italiana
27. Storia della musica
28. Storia della pedagogia
29. Storia dell'arte bizantina
30. Storia della scienza e della tecnica
31. Storia della Sicilia
32. Storia delle religioni
33. Storia del Risorgimento
34. Storia del teatro e dello spettacolo
35. Tecnologia dell'educazione
36. Topografia dell'Italia antica

37. Dottrina e tecnica della pubblicità
38. Letteratura giudaico-ellenistica
39. Lingua latina
40. Storia dell'America latina
41. Storia dell'arte medioevale
42. Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa

D.

1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni
2. Anatomia topografica
3. Anestesiologia e rianimazione
4. Antropologia criminale
5. Chimica e microscopia clinica
6. Chirurgia plastica
7. Chirurgia sperimentale
8. Clinica ortopedica
9. Dermatologia allergologica e professionale
10. Ematologia
11. Endocrinologia e medicina costituzionale
12. Endocrinologia ostetrico-ginecologica
13. Genetica medica
14. Idrologia medica
15. Immunologia
16. Istochimica normale e patologica
17. Malattie infettive
18. Medicina del lavoro
19. Medicina nucleare
20. Patologia ostetrica e ginecologica
21. Puericultura
22. Radiobiologia
23. Scienza dell'alimentazione
24. Semeiotica chirurgica
25. Semeiotica medica
26. Tisiologia
27. Tossicologia
28. Urologia

29. Fisiopatologia della riproduzione e della sterilità umana
30. Immunologia clinica
31. Medicina aeronautica e spaziale
32. Medicina del traffico
33. Neuroradiologia
34. Terapia fisica e riabilitazione.

E.

1. Astrofisica
2. Astrofisica teorica
3. Astronomia
4. Biologia generale
5. Biologia molecolare
6. Chimica degli eterocicli
7. Chimica dei coloranti
8. Chimica dei composti elemento-organici
9. Chimica delle sostanze naturali
10. Chimica dello stato solido
11. Chimica e tecnologia delle macromolecole
12. Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni
13. Chimica macromolecolare
14. Chimica merceologica e analisi merceologica
15. Chimica organica applicata
16. Chimica organica industriale
17. Chimica organica superiore
18. Chimica teorica
19. Corrosione e protezione dei metalli
20. Cristallografia
21. Ecologia
22. Elettrochimica
23. Elettronica
24. Elettronica applicata
25. Elettronica quantistica
26. Entomologia
27. Fisica dell'atmosfera
28. Fisica dello stato solido
29. Fisica del plasma
30. Fisica sanitaria
31. Fisica spaziale
32. Fisiologia vegetale
33. Fitogeografia
34. Genetica dei microorganismi
35. Genetica umana
36. Geochimica
37. Geodesia
38. Geologia degli idrocarburi
39. Geologia nucleare
40. Geologia stratigrafica
41. Giacimenti minerari
42. Idrobiologia e pescicoltura
43. Istochimica
44. Micropaleontologia
45. Paleontologia umana
46. Petrografia sedimentaria
47. Radiochimica
48. Sismologia
49. Speleologia
50. Spettrochimica
51. Spettroscopia molecolare
52. Statistica matematica
53. Strutturistica chimica
54. Teoria dei numeri

55. Geologia marina
56. Tecnologie chimico-alimentari

F.

1. Analisi dei minerali
2. Architettura dell'allestimento
3. Chimica metallurgica
4. Commutazione e traffico elettronico
5. Costruzione di macchine elettriche
6. Costruzioni marittime
7. Disegno di macchine
8. Geofisica applicata
9. Geofisica mineraria
10. Geotecnica
11. Macchine calcolatrici aritmetiche
12. Microonde
13. Misure termiche e regolazioni
14. Motori per missili
15. Organizzazione dei cantieri
16. Pianificazione territoriale urbanistica
17. Preparazione dei minerali
18. Progetto di aeromobili
19. Separazione degli isotopi
20. Servomeccanismi
21. Siderurgia
22. Strumentazione elettronica
23. Tecnica ed economia dei trasporti
24. Tecnica urbanistica
25. Teoria e sviluppo dei processi chimici

26. Ceramurgia
27. Chimica fisica applicata ai solidi polimerici
28. Motori a combustione interna
29. Radiochimica applicata.

G.

1. Progettazione artistica per l'industria
2. Storia dell'urbanistica
3. Unificazione edilizia e prefabbricazione

4. Disegno di proiezioni e forme architettoniche
5. Legislazione urbanistica
6. Tipologia nel campo della stampa.

H.

1. Biochimica applicata
2. Chimica bromatologica
3. Chimica farmaceutica applicata
4. Microbiologia industriale farmaceutica
5. Microchimica.

I.

1. Fitoiatria
2. Frutticoltura industriale
3. Micologia
4. Microbiologia lattiero-casearia
5. Nematologia
6. Tecnica della meccanizzazione agricola
7. Tecnologia degli olii, grassi e derivati
8. Virologia vegetale
9. Viticoltura
10. Zoologia agraria

11. Ecologia agraria
12. Enologia
13. Immunogenetica zootecnica
14. Meccanica delle attrezzature fitoiatriche
15. Politica e legislazione forestale
16. Scienza e tecnica • approvvigionamento del latte.

L.

1. Igiene zootecnica
2. Istologia ed embriologia generale (veterinaria)
3. Microbiologia ed immunologia (veterinaria)
4. Parassitologia (veterinaria)
5. Radiologia veterinaria
6. Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale
7. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica
8. Semeiotica medica veterinaria
9. Virologia veterinaria
10. Alimentazione del bestiame.

ALLEGATO *B*

Modelli della domanda (candidati italiani) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
residente in (1) . . . . numero di codice .
(provincia di . .) via
n . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in
nella sessione dell'anno 1968 indetta con decreto 10 maggio 1968.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1967 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1968.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

Data . . . . . .

Firma (5) . . . . . .

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, dovrà indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in
nella sessione dell'anno 1968 indetta con decreto 10 maggio 1968.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1967 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) ....

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

Data . . . . . .

Firma (5) . . . .
Indirizzo del candidato in Italia (indicare anche il numero del codice di avviamento postale)

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(4671)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del compartimento di Torino per le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco), nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

L'interprete principale Zuccarini Marta Vittoria è nominata membro aggiunto della commissione esaminatrice compartimentale di Torino del concorso citato nelle premesse per lo espletamento delle prove facoltative di lingue estere francese, inglese e tedesco.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il direttore generale: FIENGA

(4371)

Diario delle prove pratiche del pubblico concorso a complessivi mille posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

Le prove pratiche del concorso di cui al titolo avranno luogo a partire dalle ore 8,30 del giorno 10 giugno 1968, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:
1) Stazione F. S. Torino P. N., ingresso via Sacchi, 45.

Sede di Milano:
1) Stazione F. S. di Milano Porta Vittoria, viale Umbria, 116.

Sede di Verona:
1) Stazione F. S. Verona Porta Nuova.

Sede di Venezia:
1) Stazione F. S. Venezia Santa Lucia.

Sede di Trieste:
1) Stazione F. S. - Assuntoria di Spilimbergo.

Sede di Genova:
1). Stazione F. S. di Busalla.

Sede di Bologna:
1) Scalo Ferroviario Stazione di Bologna Centrale.

Sede di Firenze:
1) Stazione F. S. di Firenze C. Marte;
2) Stazione F. S. di Terontola;
3) Stazione F. S di Campiglia;
4) Stazione F. S. di Pisa S. Rossore;
5) Stazione F. S. di Livorno S. Marco;
6) Stazione F. S. di La Spezia Migliarina;
7) Stazione F. S. di Siena.

Sede di Ancona:
1) Fabbricato Viaggiatore F. S. Ancona Marittima;
2) Fabbricato Viaggiatori F. S. Assisi;
3) Fabbricato Viaggiatori F. S. Chieti.

Sede di Roma:
1) Stazione F. S. S. Lorenzo, via Scalo S. Lorenzo, 16.

Sede di Napoli:
1) Stazione F. S. Napoli Campi Flegrei.

Sede di Bari:
1) Stazione F. S. Bari Centrale;
2) Stazione F. S. San Severo;
3) Stazione F. S. Francavilla Fontana;
4) Stazione F. S. Potenza Inferiore;
5) Stazione F. S. Taranto.

Sede di Reggio Calabria:
1) Stazione F. S. Reggio Calabria Marittima, via Florio.

Sede di Palermo:
1) Ex Stazione F. S. Palermo Marittima, via Francesco Crispi.

Sede di Cagliari:
1) Scuola professionale movimento - Stazione F. S., piazza Matteotti.

(4551)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vigevano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vigevano (Pavia);

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vigevano, nell'ordine appresso indicato:

1. Polledri dott. Giuseppe	punti	88,21	su 132
2. Piccoli dott. Bruno	»	84,27	»
3. Cerruti dott. Carlo	punti	83,13	su 132
4. Ferretti dott. Gustavo	»	80,75	»
5. Zingaretti dott. Vincenzo	»	79,88	»
6. Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
7. Rocchi dott. Carlo	»	78,36	»
8. Verga dott. Vincenzo	»	77,16	»
9. Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
10. Magli Francesco	»	76,50	»
11. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
12. Visioli dott. Lino	»	75,20	»
13. Sciascia Giuseppe	»	75,16	»
14. Mancini dott. Rocco	»	75 —	»
15. Springolo dott. Vittorio	»	73,86	»
16. Cusumano dott. Lorenzo	»	73,60	»
17. Rinaldi dott. Mario	»	73,09	»
18. Milano Alberto	»	72,66	»
19. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72.57	»
20. Bonini Celso	»	71,95	»
21. Ferrari Nicola	»	71 —	»
22. Bandoni Raffaello	»	70,33	»
23. Pastore dott. Ettore	»	68,81	»
24. Puzio Mario	»	68 —	»
25. Vitale Francesco	»	67,83	»
26. Piccitto Arturo	»	66,64	»
27. Rollone Eusebio	»	66,50	»
28. Sirri dott. Sergio	»	65,38	»
29. Perruggino Giovanni	»	64,66	»
30. Pianalto dott. Gelindo	»	63,49	»
31. Zucconi dott. Luciano	»	63,28	»
32. Lagorio dott. Briano	»	62,50	»
33. Galeotti dott. Alberto	»	58,47	»
34. Lucà dott. Rosario	»	54 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4351)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1968, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1968, avranno luogo:

le prove scritte, previste dall'art. 8 del bando, nei giorni 17, 18 e 19 giugno 1968, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere);

la prova scritta di lingua tedesca o italiana, prevista dall'art. 9 del bando (per gli aspiranti ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando stesso), il giorno 20 giugno 1968, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale, Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (Salone ex Consiglio superiore di sanità).

(4750)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a centoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel n. 2 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-29 febbraio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio successivo, registro n. 5 Interno, foglio n. 341, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, nel concorso per esami a centoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1967.

(4497)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (ufficiali).

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore forestale (ufficiali), concorso indetto con il decreto ministeriale 29 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 del 26 gennaio 1968, avranno luogo in Roma nell'Aula Magna della «Domus Pacis», via Torre Rossa, 94, nei giorni 10, 11 e 12 giugno 1968 con inizio alle ore 7,30

(4815)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2481 in data 17 giugno 1967 e il successivo decreto di riapertura dei termini p. n. del 17 novembre 1967, con i quali venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 9 e 54 del suddetto regio decreto 11 marzo 1935, nonchè l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, sulla sede e la data della prova di esame;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura, nonchè le terne proposte dall'ordine dei medici chirurghi e dai comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione al Ministero della sanità.

Componenti:

Barelli dott. Nello, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Venezia;

De Gregorio dott. Marcello, medico provinciale di 1ª classe presso il Ministero della sanità;

Gardin prof. Luigi, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale al Mare-Lido Venezia;

Siliotti prof. Franco, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Dolo;

Vanin signora Dolores, ostetrica condotta.

Segretario:

Campolieti Giuseppe, consigliere di 1ª classe presso l'ufficio medico provinciale di Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 29 aprile 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

(4434)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di medico igienista presso il comune di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4787/66 del 7 aprile 1967, con il quale è stato badito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di medico igienista presso il comune di Terni;

Visto il verbale della commissione giudicatrice, da cui risulta che al concorso di che trattasi si è presentato un solo concorrente, il quale è risultato idoneo;

Ritenuta la legittimità delle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Cardinali Franca, nata il 18 giugno 1931, risultata idonea al concorso al posto di medico igienista presso il comune di Terni, è dichiarata vincitrice del concorso medesimo.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Terni.

Il sindaco del comune di Terni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Terni, addì 24 aprile 1968

Il medico provinciale: JERVOLINO

(4506)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.